

## Metodologia di controllo

### **COMMERCIO EFFETTUATO PER MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (II edizione)**

#### **Codice attività ATECOFIN 1993:**

<b>52.63.2 -</b>	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
------------------	---

#### **Codice attività ATECOFIN 2004:**

<b>52.63.2 -</b>	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
------------------	---

## Indice

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Modalità di esercizio dell'attività.....</b>	<b>3</b>
<b>2. ATTIVITÀ PREPARATORIA AL CONTROLLO .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1 Interrogazioni dell'Anagrafe Tributaria.....</b>	<b>5</b>
<b>2.2 Interrogazioni della C.C.I.A.A. ....</b>	<b>5</b>
<b>2.3 Altre interrogazioni, consultazioni e visure .....</b>	<b>6</b>
<b>3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO .....</b>	<b>7</b>
<b>3.1 L'accesso .....</b>	<b>7</b>
<b>3.2 Controlli prioritari .....</b>	<b>7</b>
<b>3.3 Il controllo del volume d'affari.....</b>	<b>8</b>
<b>3.4 Altri controlli e riscontri .....</b>	<b>11</b>
<b>3.5 Le indagini finanziarie .....</b>	<b>12</b>
3.5.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti.....	14
3.5.2 - Richiesta dati, notizie e documenti agli istituti di credito e finanziari .....	14
<b>CHECK LIST .....</b>	<b>15</b>

## 1. PREMESSA

### 1.1 Modalità di esercizio dell'attività

L'attività di commercio a mezzo di distributori automatici, individuata dal codice attività 52.63.2, si concretizza nella gestione di apparecchiature (distributori) automatiche a gettoni, a schede, monete, carta moneta o chiave elettronica, per la vendita di beni e prodotti di largo consumo.

In genere tali apparecchiature vengono utilizzate per la vendita di alimenti preconfezionati e/o bevande e miscele, di sigarette, di giocattoli e per la produzione di foto (soprattutto formato tessera), di biglietti da visita personalizzati, nonché per la fotoriproduzione di atti e documenti. Tale elencazione è meramente esemplificativa essendo i distributori automatici utilizzati per la vendita di un'infinità di prodotti di largo consumo, di ridotte dimensioni e che non necessitano (al momento della commercializzazione) dell'apporto dell'uomo.

Generalmente i distributori automatici sono installati:

- ◆ nei luoghi pubblici di maggior traffico pedonale, quali ad esempio stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, piazze cittadine, luoghi aperti particolarmente frequentati, o nelle vicinanze di uffici pubblici (produzione foto, fotocopiatrici);
- ◆ presso esercizi commerciali che, in genere, vendono altro tipo di prodotti o presso associazioni e circoli ricreativi (bevande e alimenti);
- ◆ nelle vicinanze di esercizi che vendono il medesimo tipo di prodotto per assicurarne la vendita anche fuori orario (sigarette);
- ◆ presso stabilimenti, aziende, uffici, ospedali, scuole e in genere in locali adibiti a punti di ristoro per il personale dipendente e non. In tal caso può trattarsi anche di apparecchi automatici di piccole dimensioni funzionanti con gettoni o chiavi elettroniche (schede) forniti dal gestore;
- ◆ più raramente in locali adibiti esclusivamente a tali attività (distribuzione bevande ed alimenti).

Nel settore operano soprattutto, con prevalenza nel centro sud, una pluralità di piccole imprese sia in forma di ditte individuali che società di persone, nonché alcune imprese di rilevanti dimensioni, in particolare nel ramo della produzione e vendita di foto e biglietti da visita.

Il modello organizzativo dell'impresa che gestisce i distributori automatici ne prevede l'ubicazione in luoghi diversi, anche molto distanti tra loro.

Tale assetto rende eccessivamente oneroso e dispersivo ricorrere a personale dipendente per la gestione ordinaria di ciascun apparecchio; pertanto le imprese generalmente appaltano a soggetti terzi la manutenzione ordinaria, l'approvvigionamento periodico ed il prelievo degli incassi dai singoli apparecchi, mentre provvedono direttamente alla manutenzione straordinaria.

Per il pagamento delle somministrazioni, oltre al sistema tradizionale della moneta contante e dei gettoni, si utilizza anche la chiave elettronica, inserendo la quale viene visualizzato l'ammontare del credito che, ad operazione di acquisto ultimata, si riduce del relativo costo; alcuni distributori consentono di reintegrare il valore della chiave elettronica mediante l'inserimento di banconote o monete.

Tale modalità di pagamento viene utilizzata principalmente in aziende, uffici, ospedali, scuole, dove il prezzo praticato ai dipendenti in possesso della chiave risulta inferiore a quello “visualizzato” e corrisposto per lo più da soggetti esterni alla struttura che pagano invece in moneta.

I modelli più recenti di distributori sono dotati all'interno di un microprocessore che memorizza le operazioni effettuate (numero dei beni venduti o delle prestazioni erogate) e tutto ciò che attiene ai “movimenti monetari” in entrata e in uscita. Generalmente l'accesso ai dati del microprocessore avviene attraverso l'inserimento di una password (parola chiave) in possesso di chi provvede al prelievo degli incassi e all'approvvigionamento dell'apparecchio.

Lo scarico del microprocessore avviene periodicamente al fine di verificare il risultato della singola apparecchiatura. Gli approvvigionamenti e la loro frequenza non vengono registrati dal microprocessore; il piano dei rifornimenti viene effettuato dando priorità alla collocazione territoriale delle apparecchiature al fine di ottimizzare i costi di trasporto (che rappresentano peraltro gran parte dei costi generali) rispetto all'autonomia di carico del distributore.

La manutenzione tecnica della macchina segue, in genere, un piano periodico che prevede la sostituzione/revisione di alcune parti di continuo utilizzo (filtri, ecc.) per mantenere un buon livello di qualità del prodotto somministrato; si tiene conto più del fattore temporale che del numero delle prestazioni erogate.

## 2. ATTIVITÀ PREPARATORIA AL CONTROLLO

### 2.1 Interrogazioni dell'Anagrafe Tributaria

Prima di procedere all'accesso, si dovranno acquisire, mediante interrogazione al terminale, le seguenti informazioni:

se trattasi di società:

- ◆ principali soci;
- ◆ redditi dichiarati dalla società e dai soci (categoria e importo);
- ◆ esistenza di partite I.V.A. intestate ai soci;
- ◆ elementi indicatori della capacità contributiva dei soci.

se trattasi di persona fisica:

- ◆ esistenza di eventuali partite I.V.A. cessate;
- ◆ data di apertura della partita I.V.A.;
- ◆ reddito complessivo dichiarato negli ultimi anni;
- ◆ reddito d'impresa dichiarato negli ultimi anni;
- ◆ elementi indicatori di capacità contributiva.

per tutte le tipologie di soggetti:

- ◆ luogo di conservazione delle scritture contabili, tenendo presente che per i pubblici esercizi la figura del depositario delle scritture contabili rappresenta la situazione tipica;
- ◆ interrogazione selettiva del codice di attività interessato, per confrontare, per fasce di volume d'affari, gli esercizi situati nella stessa zona territoriale.

L'acquisizione dei suddetti dati consente ai verificatori di:

- controllare la presenza dei soci di società di persone "con occupazione prevalente" che usufruiscono delle deduzioni I.L.O.R. di cui all'art. 120 del T.U.I.R. (il controllo, a seguito dell'abrogazione dell'I.L.O.R., non riguarderà i periodi d'imposta successivi al 1997);
- dare una prima valutazione complessiva sulla credibilità dei redditi dichiarati dalla società o dall'impresa rispetto al minimo "vitale". Ad esempio si riscontra talvolta l'esistenza di società a ristretta base azionaria che dichiara perdite o redditi irrisori per molti anni. Si rende opportuno, in tal caso, ricercare l'eventuale esistenza di finanziamenti dei soci alla società (indizio di occultamento di ricavi).

### 2.2 Interrogazioni della C.C.I.A.A.

E' opportuno riscontrare i dati acquisiti dall'interrogazione all'Anagrafe Tributaria con i dati desunti dalla banca dati della Camera di Commercio, in quanto tali notizie sono spesso più aggiornate rispetto a quelle dell'Anagrafe Tributaria, in considerazione delle diverse fonti di acquisizione.

In presenza di elementi indiziari che fanno sospettare una dubbia solvibilità da parte del contribuente, (esistenza di c/c bancario perennemente in rosso, forti debiti nei confronti dei fornitori in misura superiore a quanto i termini di dilazione esposti in fattura lascerebbero supporre oppure presenza di rilevanti interessi di mora tra i costi di esercizio) è utile conoscere se egli ha avuto protesti di effetti, sia nella provincia di

residenza che nel resto d'Italia, per valutare sia lo stato di salute dell'azienda che la proficuità della prosecuzione dell'azione di controllo.

Un'altra notizia utile può essere rappresentata dall'andamento dello specifico settore, nella provincia, in base alle nuove iscrizioni ed alle cancellazioni di ditte intervenute nell'ultimo anno.

Tramite la linea "collegamenti telematici", a disposizione di tutti gli Uffici finanziari dall'8 luglio 1998 - comunicazione C.I. n. 13/9810386 - si potrà riscontrare se sono mai stati elevati protesti a carico dell'impresa (del titolare oppure dei soci) ovvero altre informazioni comerali.

### **2.3 Altre interrogazioni, consultazioni e visure**

Può essere altresì utile acquisire dati e notizie:

- ◆ da precedenti controlli effettuati dall'Ufficio, per desumere dati relativi ai ricarichi accertati in occasione di controlli presso esercizi commerciali similari;
- ◆ da elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio, ad esempio: risultati di accessi prodromici, inclusione in liste selettive degli anni precedenti.

### 3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO

#### 3.1 L'accesso

Al momento dell'accesso è importante acquisire la documentazione contabile obbligatoria e reperire quella extracontabile rilevante ai fini della verifica (preventivi, agende, quietanze, documenti di trasporto, ecc.) sfruttando al meglio l'effetto "sorpresa".

E' opportuno inoltre rilevare tutto il personale presente in azienda (dati anagrafici, mansioni svolte, tipo di rapporto, ecc.) raffrontando gli elementi emersi con i libri obbligatori in materia previdenziale e del lavoro.

E' necessario, altresì, procedere all'inventario dei beni strumentali e delle attrezzature esistenti in azienda o sui luoghi di lavoro ed operare il riscontro con le annotazioni riportate sui registri prescritti dalla vigente normativa fiscale eventuale (registro dei beni ammortizzabili, libro degli inventari, registro IVA acquisti).

Si dovrà procedere all'acquisizione dei supporti magnetici al fine di procedere alla loro successiva lettura per rilevare eventuali operazioni di acquisti, pagamenti o incassi non presenti in contabilità; particolare attenzione dovrà essere riservata ai dati contenuti nell'hard disk del personal computer utilizzato dal titolare dell'impresa, ovvero da altri soggetti investiti di particolari responsabilità gestionali e direttive.

E' opportuno ricordare a tal proposito che a norma dell'art. 52, comma 9, dei D.P.R. n. 633/72, qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione degli impianti tramite personale proprio, i funzionari che procedono all'accesso, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti elettronici fuori dai locali.

#### 3.2 Controlli prioritari

Si consiglia, inoltre, di procedere ad effettuare le seguenti operazioni:

- ◆ rilevazione del numero dei distributori (e del relativo numero di matricola) e dei luoghi in cui sono installati, avendo cura di ricercare nella documentazione extracontabile rinvenuta, traccia di eventuali distributori non presenti in contabilità o che risultano dismessi per verificarne l'eventuale gestione in "nero";
- ◆ rilevazione dei luoghi in cui sono immagazzinati i prodotti e le materie prime da impiegare e della contabilità di magazzino (anche ad uso interno) tenuta;
- ◆ ricostruzione, in contraddittorio col contribuente, del sistema di rifornimento dei prodotti, di manutenzione degli apparecchi e di prelievo incassi (se a mezzo di proprio personale o a mezzo di collaboratori esterni ed eventuali accordi intercorsi con questi ultimi) e rilevazione del tipo di documentazione anche ad uso interno che consente al gestore di controllare gli incassi. A tal fine, occorre precisare, come sopra esposto, che ogni apparecchio dovrebbe essere dotato di un sistema di contabilizzazione interna (microprocessore o contatore) che consente al gestore di controllare il carico e lo scarico dei prodotti e degli incassi;
- ◆ concordare l'accesso, a campione, presso qualche esercizio dotato di apparecchio automatico, per assistere al prelievo dell'incasso e al rifornimento dei prodotti da vendere o delle sostanze da miscelare.

In tal modo i verificatori possono avere diretta conoscenza delle caratteristiche degli apparecchi e del loro funzionamento e loro collocazione; nel contempo i medesimi potrebbero individuare ulteriori aspetti significativi sui quali incentrare l'attenzione ai fini del controllo indiretto.

### 3.3 Il controllo del volume d'affari

La verifica dei ricavi dichiarati muoverà dai dati e dalle notizie acquisite nel corso del controllo e tenderà a ricostruire l'effettiva entità, quantitativa e qualitativa, delle prestazioni effettuate dall'impresa.

E' opportuno osservare che, ai sensi del D.M. 21 dicembre 1992 e del D.P.R. 21 Dicembre 1996 n. 696, art. 2, 1° comma lettera g), le cessioni o prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici non sono soggette agli obblighi di certificazione dei corrispettivi introdotto dall'art. 12, comma 1 della Legge n. 413 del 30 Dicembre 1991 e comunque devono risultare regolarmente contabilizzate.

Anche in questo settore la tipologia di evasione più frequente consiste essenzialmente nell'omessa contabilizzazione dei corrispettivi relativi a prodotti venduti in nero:

- ◆ a fronte di approvvigionamenti di materie prime e prodotti regolarmente fatturati all'acquisto;
- ◆ a seguito di acquisti in nero dei beni e delle materie prime impiegate;
- ◆ mediante l'utilizzo di apparecchi non inventariati, ad esempio acquistati usati e senza fattura da terzi, in quanto ritenuti da questi ultimi obsoleti o da dismettere.

Ai fini del riscontro dei ricavi effettivi appare fondamentale la ricostruzione indiretta del venduto attraverso il controllo documentale e sostanziale (anche a campione) dei beni acquistati e di quelli costituenti magazzino, per stabilire l'ammontare dei beni e delle materie prime esitate per la vendita.

Nel caso in particolare delle foto, biglietti da visita, fotocopie, occorrerà stabilire preventivamente, in contraddittorio con il contribuente, il tipo e la quantità di materie prime e accessorie necessarie per ciascuna prestazione (tenendo presente che sovente vengono impiegati kit preconfezionati per una o più operazioni di sviluppo e di foto), la produttività media in termini di numero di foto ricavabile da ogni rullo ed il prezzo medio praticato nel periodo d'imposta assoggettato a controllo. Partendo da tali elementi e in base al quantitativo di carta consumata (rulli) si potrà stabilire il numero di prestazioni presumibilmente effettuate e verificare la congruità dei ricavi contabilizzati.

Considerata la peculiarità dell'attività si potrà eventualmente tener conto anche di una certa percentuale di "sfrido" determinabile in contraddittorio con il contribuente.

Per quanto riguarda le bevande ed i preconfezionati è appena il caso di precisare che spesso si tratta di articoli di largo consumo ampiamente pubblicizzati e prodotti da società industriali di grosse dimensioni, talvolta confezionati appositamente per la vendita a mezzo di distributori automatici (ad esempio, lattine monodose, confezioni di biscotti o fette di torta pari ad una porzione, sigarette, ecc.).

Nel caso, invece, di bevande miscelate occorre procedere, in contraddittorio con il contribuente, alla determinazione delle materie prime e delle quantità necessarie per ciascuna somministrazione (vedi prospetto composizione delle principali bevande da miscelazione prodotte).

Al riguardo si forniscono i seguenti elementi utili di dettaglio:

Distributori di bevande calde

I prezzi delle varie somministrazioni sono generalmente uguali per tutte le tipologie, al fine di semplificare l'attività di gestione di tali distributori. In caso di installazione di distributori in aziende, queste richiedono prezzi particolarmente favorevoli per alcune bevande di largo consumo (ad esempio, il caffè negli uffici), assumendo in proprio la differenza di costo e permettendo la compensazione attraverso l'aumento dei prezzi di altre somministrazioni meno richieste.

A seconda del tipo di prodotto somministrato si utilizzano diversi componenti (in grani, solubili o liofilizzati) in forma di miscela, riconducibili alle seguenti fasce di riferimento:

<b>PRODOTTO</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>UNITÀ DI MISURA</b>	<b>QUANTITÀ MIN-MAX (per unità di prodotto)</b>
caffè	in grani	gr.	6,8 - 7,5
caffè	liofilizzato	gr.	1,3 - 1,5
caffè	decaffeinato	gr.	1,3 - 1,5
caffè macchiato	caffè + latte in polvere	gr.	caffè + 2 - 3 gr. di latte
cappuccino	caffè + latte in polvere	gr.	caffè + 4,5 - 5,5 gr. di latte
latte	in polvere	gr.	8 - 9
the	liofilizzato	gr.	14 - 15
camomilla	liofilizzato	gr.	14 - 15
cioccolato	preparato solubile	gr.	23 - 26

I suddetti consumi unitari sono meramente indicativi e possono essere rideterminati in base a quanto concretamente riscontrato presso l'esercizio verificato ovvero in contraddittorio con la parte.

Distributori di bevande fredde e/o preconfezionati

I prezzi delle varie somministrazioni variano a seconda della tipologia di prodotto; in presenza di particolari fornitori (ad esempio Coca Cola), i prezzi di vendita possono essere imposti dalla ditta fornitrice entro un minimo ed un massimo, rilevabile dai contratti tra le parti.

In genere, nel settore il ricarico applicato ai prodotti preconfezionati oscilla tra il 70% e l'80% .

Si potranno seguire due distinti procedimenti, adottabili anche congiuntamente al fine di meglio avvalorare gli esiti dell'indagine.

Si potrà pertanto procedere:

- ◆ alla rideterminazione del numero delle quantità e del tipo di somministrazioni erogate.

Tale operazione risulterà agevole quando il prodotto acquistato è esattamente identificabile nel prodotto venduto, mentre negli altri casi sarà effettuata sulla base dei dosaggi adottati per la preparazione delle somministrazioni, verbalizzati in contraddittorio con il contribuente.

Il volume delle somministrazioni, così determinato, potrà essere valorizzato applicando i prezzi rilevati e/o verbalizzati in contraddittorio con il contribuente;

- ◆ alla ricostruzione del volume d'affari applicando al costo delle merci consumate, per ogni tipologia di prodotto, il relativo ricarico accertato.

Negli esercizi di maggiori dimensioni, ove la varietà dei prodotti commercializzati è molto ampia, il ricarico può essere calcolato con riferimento a un campione significativo di prodotti individuati, anche in contraddittorio con il contribuente, non tanto in base alla tipologia merceologica, quanto piuttosto in base alla percentuale di ricarico praticata.

Il ricarico medio ponderato può essere calcolato come segue:

$$R_{mp} = \frac{\sum_{i=1}^n (R_i \times p_i)}{100}$$

$R_{mp}$  = ricarico medio ponderato

$n$  = numero degli articoli considerati

$R_i$  = ricarico dell'articolo considerato

$p_i$  = incidenza o peso del costo del venduto dell'articolo sul costo del venduto totale (o sul costo del venduto totale del campione se l'indagine è di carattere campionario) .

Ad esempio, nel caso di un campione composto da 3 articoli a) b) c) che presentano ciascuno un ricarico, rispettivamente, del 100%, 150%, 200% ed un'incidenza sul costo del venduto totale (del campione) del 30%, 50% e 20%, il ricarico medio ponderato è uguale a:

$$\frac{(R_a \times p_a) + (R_b \times p_b) + (R_c \times p_c)}{100} = \frac{(100\% \times 30) + (150\% \times 50) + (200\% \times 20)}{100} = 145\%$$

Quanto ai prezzi di vendita da utilizzare per il calcolo del ricarico, essi saranno rilevati dai prezzi esposti al pubblico.

E' possibile presumere che la percentuale di ricarico constatata per il periodo d'imposta in corso sia stata applicata anche al costo della merce venduta nell'annualità d'imposta oggetto di verifica, se, dal confronto tra i due periodi non emergono significative variazioni relativamente a:

- ◆ tipologia delle merci trattate, tipologia dei fornitori e condizioni di acquisto;
- ◆ valore complessivo degli acquisti e delle vendite;
- ◆ ubicazione e numero dei punti vendita;
- ◆ condizioni di concorrenza.

Qualora si riscontrino le variazioni sopra menzionate, il ricarico constatato al momento dell'accesso potrà essere esteso agli anni precedenti con le opportune rettifiche da determinare in contraddittorio con la parte.

Tali riduzioni dovranno comunque trovare riscontro in elementi oggettivi e documentati dal contribuente, quali, ad esempio: variate condizioni di concorrenza, ecc.

Dei suddetti riscontri è necessario dare atto puntualmente nel processo verbale di constatazione, al fine di giustificare, per l'accertamento degli imponibili relativi agli anni precedenti, l'utilizzo di una percentuale di

ricarico diversa da quella constatata all'atto dell'accesso.

Sempre ai fini della ricostruzione indiretta del volume d'affari è consigliabile:

- ◆ analizzare i costi relativi alla manutenzione e all'assistenza tecnica dei distributori nonché i compensi corrisposti agli addetti al rifornimento;
- ◆ verificare il numero globale di prodotti venduti rispetto al numero degli apparecchi e alla loro potenzialità;
- ◆ scomporre, anche in base all'eventuale documentazione extracontabile ritrovata in azienda, i corrispettivi contabilizzati per tipologia di distributore e, ove possibile per singolo apparecchio, per valutare criticamente l'eventuale incongruità connessa al singolo distributore, ove il fatto non trovi una specifica motivazione (ad esempio distributore guasto o inutilizzato per gran parte dell'anno);
- ◆ considerare che l'incremento del numero dei distributori dovrebbe far presumere l'ottimale utilizzo degli apparecchi già esistenti.

### 3.4 Altri controlli e riscontri

L'attività di gestione dei distributori automatici può essere affiancata dalla vendita di tali macchinari unitamente ai ricambi ed agli altri materiali di consumo ad essi relativi.

In questi casi, a volte, il contribuente procede ad una gestione distinta delle due attività e di ciò dovrà tenersi conto nell'analizzare la congruità dei costi contabilizzati.

Inoltre, con riferimento ai costi sostenuti per l'installazione dei distributori ed alle spese per la ricerca e la selezione dei luoghi ove ubicarli, giova evidenziare che sono certamente ricompresi, dal punto di vista tecnico - giuridico, fra gli oneri pluriennali di impianto.

Tali costi, infatti, non esauriscono la loro efficacia nell'esercizio di attivazione dei distributori automatici, ma devono considerarsi ad utilità ripetuta e seguono lo stesso procedimento di ammortamento previsto per i macchinari, ai sensi del combinato disposto del 3° comma dell'art. 74 del T.U.I.R. e del D.M. 31.12.1988.

I verificatori dovranno accertare quando le suddette spese concorrano alla determinazione del risultato dell'esercizio nel limite della quota ad esso imputabile, ai sensi e per gli effetti del già citato art. 74, 3° comma, del D.P.R. n. 917/86, (15% della spesa complessiva sostenuta, pari al coefficiente di ammortamento previsto per i distributori).

Per informazione e completezza di argomento si fa rinvio alla Risoluzione n.146/E del 15.08.1998 del Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale per la fiscalità locale, che ha specificato che le superfici sulle quali insistono i distributori automatici costituiscono validi parametri di riferimento dell'imposta ICIAP computabili in capo alla società, ove l'installazione dei distributori sia stata effettuata su aree pubbliche.

Com'è noto l'imposta ICIAP è stata abolita dall'1.1.1998 per effetto dell'art. 36, 1° comma, del decreto legislativo 15.12.1997, n.446, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Ai fini del prelievo tributario la validità dell'eventuale pretesa impositiva ai fini dell'ICIAP è circoscritta temporalmente al 31.12.1997. Considerare i distributori automatici alla stregua di un insediamento produttivo potrebbe essere altresì utile senza limitazioni temporali (ovvero anche per gli esercizi sociali successivi al 31.12.1997) per la ricostruzione indiretta del reddito.

Un'ultima serie di indizi può essere considerata al solo fine di valutare l'attendibilità della dichiarazione

ovvero la congruità minima di quanto accertato con gli elementi in precedenza descritti.

Il capitale investito nell'azienda (attrezzature, automezzi, magazzino), il possesso a titolo di proprietà dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività e la retribuzione figurativa del titolare e dei soci impegnati a tempo pieno nell'azienda, sono altrettanti elementi che hanno carattere indiziario.

Si può, infatti, porre a confronto il reddito dell'impresa con quello conseguibile da un impegno alternativo dei fattori produttivi che concorrono a realizzarlo.

In altri termini il reddito dichiarato non dovrebbe mai collocarsi (quantomeno in modo ricorrente) al di sotto di quello virtuale costituito dalla somma:

- ◆ dei proventi ottenibili da un impiego alternativo del capitale investito nell'azienda;
- ◆ del fitto figurativo dei locali (se di proprietà) ove si svolge l'attività;
- ◆ della retribuzione figurativa attribuibile al personale impiegato in detto settore di attività.

Eventuali scostamenti negativi perduranti nel tempo, che non trovano specifici motivi di giustificazione, devono essere considerati contrari ad ogni logica economica e contribuiscono a rafforzare il giudizio di inattendibilità sostanziale delle risultanze contabili, ovvero a convalidare la ricostruzione dei ricavi operata con i controlli descritti nei precedenti paragrafi.

Altri elementi indiziari possono essere costituiti da manifestazioni di capacità contributiva (possesso di auto, di imbarcazioni, acquisti di immobili, ecc.) particolarmente stridenti con l'ammontare del reddito dichiarato.

In tal caso, soprattutto qualora non sia stato possibile effettuare una convincente ricostruzione del volume d'affari si potrà procedere, sia pure ai soli fini dell'imposizione diretta, all'accertamento sintetico del reddito complessivo secondo la procedura di cui all'art. 38, comma 4, del D.P.R. 600/73, nei confronti del titolare dell'impresa e/o dei soci.

### **3.5 Le indagini finanziarie**

I controlli sulle operazioni finanziarie costituiscono uno strumento molto incisivo per l'esame della posizione fiscale del contribuente.

L'indagine finanziaria è certamente consigliabile in presenza di gravi indizi di evasione, ovvero qualora permanga un significativo divario tra il volume d'affari ed i redditi accertati con la metodologia in precedenza descritta e quanto fondatamente attribuibile al contribuente sulla base delle condizioni di esercizio dell'attività, della sua potenziale capacità reddituale, della consistenza del suo patrimonio ovvero di altri elementi di valutazione.

Con riferimento a tale tipologia di controllo, sono quindi delineabili diversificati percorsi d'indagine, che potranno essere seguiti anche in via alternativa, tenendo presente che i commi n. 402 e 403 della Legge n. 311/2004 hanno ampliato i poteri dell'Amministrazione finanziaria, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, modificando la normativa di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/73 e all'art. 51 del D.P.R. n. 633/72.

Al fine di una corretta applicazione della nuova disciplina, la Direzione Centrale Accertamento ha diffuso la Circolare del 19 ottobre 2006, n. 32 nella quale sono state affrontate le novità legislative ed i relativi riflessi giuridici e procedurali.

I soggetti, in via generale, a cui oggi si possono effettuare le richieste di dati, documenti e notizie in merito alle suddette indagini, sono i seguenti:

- Banche;
- Società Poste italiane S.p.a.;
- Intermediari finanziari;
- Imprese di investimento;
- Organismi di investimento collettivo del risparmio;
- Società di gestione del risparmio;
- Società fiduciarie.

La Circolare del 19 ottobre 2006, n. 32, ha chiarito, all'interno delle categorie indicate (ambito soggettivo), quali sono i soggetti destinatari delle richieste predette, fornendo indicazioni sulla procedura da seguire.

Gli artt. 32, 1° comma, D.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma, D.P.R. n. 633/72 sono stati modificati, ai rispettivi numeri 7), con riferimento all'oggetto delle richieste.

Mentre nella precedente stesura si faceva esclusivo riferimento ai "rapporti intrattenuti", intesi quali "conti" inerenti un rapporto continuativo nel tempo, la legge ha variato tale fattispecie, ampliandola, specificando che le richieste effettuate ai soggetti sopra riportati riguardano "dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata con i loro clienti, ivi compresi i servizi prestati, nonché alle garanzie prestate da terzi".

E' evidente che le fattispecie oggettive riguardano non solo i "conti" cui prima la norma faceva riferimento, ma tutte le operazioni, anche isolate, che il cliente ha concluso nel corso del tempo con i soggetti specificati. Ciò comporta che nel controllo rientrino tutte le operazioni "extra-conto" che, nella stesura precedente, come anche esplicitato nella Circolare del 10 maggio 1996 n. 116/E, non potevano essere oggetto delle richieste da parte degli Uffici.

La citata Circolare del 19 ottobre 2006, n. 32 ha chiarito che, con riferimento all'ambito oggettivo delle richieste di dati, documenti e notizie, le stesse si possono correlare a tutti i rapporti continuativi e non, vale a dire aperture, variazioni e chiusure di conti, libretti, depositi ed altro, operazioni singole, contratti relativi a cassette di sicurezza, mutui, finanziamenti di qualsiasi natura e tutte le altre operazioni di qualsiasi specie, sia finanziarie che relative a servizi accessori e ai mezzi di pagamento, sempreché rilevanti agli effetti dell'indagine.

La stessa Circolare, inoltre, ha considerato la nuova banca dati di cui all'art. 37, comma 4, del D.L. del 4 luglio 2006, n. 223, con riferimento alle nuove comunicazioni all'Anagrafe Tributaria degli operatori finanziari, all'interno della disciplina in argomento.

Pertanto, la formazione della suddetta banca dati in un'apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria - alimentata dalle comunicazioni in via telematica da parte degli intermediari sui soggetti con i quali gli stessi intrattengono i rapporti (specificando la natura di questi ultimi) - deve essere considerata ai fini di un'attività di selezione preventiva, affinché si possano dimensionare più precisamente le indagini, coinvolgendo, almeno tendenzialmente, solo gli operatori finanziari che hanno intrattenuto i rapporti con i contribuenti medesimi.

Gli uffici, indipendentemente dall'entrata in funzione della nuova banca dati descritta, possono comunque agire, sempre in caso di necessità istruttoria, all'interno dell'ambito oggettivo riportato.

Gli stessi commi n. 402 e 403, della summenzionata Legge n. 311/2004, istituiscono altresì la nuova procedura telematica relativa alle predette indagini, mediante l'inoltro delle richieste agli operatori finanziari, nonché la relativa ricezione delle risposte, attraverso il sistema della posta elettronica certificata (PEC).

Il mutato quadro normativo, unitamente alle più agevoli modalità di colloquio con gli operatori finanziari, richiede un attento esame delle informazioni che si intendono acquisire al fine di individuare con precisione le categorie di intermediari finanziari cui rivolgere le richieste in via telematica.

### 3.5.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti

(artt. 32, 1° comma n. 6-bis del D.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma n. 6-bis del D.P.R. n. 633/72)

In tal caso viene richiesta alla parte, previa autorizzazione del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con banche, società Poste italiane S.p.a., intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie.

Di conseguenza agli operatori finanziari segnalati dovrà essere richiesta la copia dei conti denunciati dal contribuente e l'indicazione di tutti gli altri eventuali rapporti, operazioni e servizi con lui intrattenuti.

### 3.5.2 - Richiesta dati, notizie e documenti agli istituti di credito e finanziari

(artt. 32, 1° comma n. 7 del D.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma n. 7 del D.P.R. n. 633/72)

Indipendentemente dall'esercizio della facoltà di cui al punto precedente, i verificatori possono richiedere, sempre previa autorizzazione del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi, come precedentemente specificato, direttamente a: banche, società Poste italiane S.p.a., intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie.

Tale modalità d'indagine appare particolarmente opportuna quando siano stati frapposti ostacoli all'azione dei verificatori o dell'ufficio, ovvero quando le violazioni e le omissioni e le false indicazioni contabili siano così gravi e i dati a disposizione così scarsi, da rendere difficile la ricostruzione degli imponibili fiscali.

Le indagini dovranno comunque essere condotte secondo selezionate opzioni investigative che restringano la forbice costi-benefici dell'azione di accertamento (banche che hanno sportelli nella città ove operano il contribuente e i suoi familiari più stretti, nelle province contigue, nel luogo di nascita, nella località ove possiede residenze secondarie o comunque dove si supponga l'esistenza di conti).

L'indagine può coinvolgere anche altri soggetti motivatamente sospettati di essere intestatari di comodo di conti riferibili al contribuente (interposizione del soggetto terzo) o di cui il medesimo abbia comunque la disponibilità.

Per la fattispecie in argomento, come in precedenza indicato, si deve tener conto di quanto rappresentato nella Circolare del 19 ottobre 2006, n. 32 della Direzione Centrale Accertamento.

## CHECK LIST